



COMUNE DI SAMPEYRE

Piazza della Vittoria n. 52 - CAP: 12020

Provincia di Cuneo

Tel. 0175/977148 - Fax 0175/977824

Codice fiscale e Partita IVA: 00253640049

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 60

OGGETTO:

Dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Rossana - Funzionario contabile - Approvazione Convenzione scavalco condiviso ex art. 23 CCNL Funzioni locali 16.1.2022 e di eccedenza ex art. 1 comma 557 della L. 311/2004 e s.m.i. - Durata 01.07.2024 - 30.06.2025 - Provvedimenti

L'anno duemilaventiquattro, addì ventotto, del mese di giugno, alle ore 12:30, nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di Legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. Dadone Roberto	Sindaco	No
2. Sodano Giovanni	Vice Sindaco	Sì
3. Fina Marco	Assessore	Sì
Totale Presenti:		2
Totale Assenti:		1

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Chiara Nasi.

Il Sig. Sodano Giovanni, Vicesindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica posta all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs 165 del 30/03/2001 concernente “Norme generali sull’Ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni” e ss. mm. ii.;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 20/12/2023 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2024/2026;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 20/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;

VISTO l'articolo 23 del C.C.N.L. del 16 Novembre 2021, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante: "Personale utilizzato a tempo parziale nelle Unioni e nei servizi in convenzione", che così recita:

“1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall’ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell’ente di utilizzazione.

3. La contrattazione collettiva integrativa dell’ente utilizzatore può disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell’art. 80 (Fondo risorse decentrate: utilizzo) del presente CCNL.

4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell’ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell’art. 57 (Trattamento di trasferta) del presente CCNL.

5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all’art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell’utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall’art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:

- l’ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;

- l’ente, l’Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l’utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;

- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l’ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo

di cui all'art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziato presso ciascun ente.

6. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

7. Nel caso di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l'Ente, legittimato a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL.

8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 14 del CCNL 22.01.2004, nonché l'art. 17, comma 6, del CCNL 21.05.2018.”

RICHIAMATE la deliberazione G.C. n. 58 in data odierna con la quale si è provveduto ad aggiornare il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione P.I.A.O. ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 138 del 13.12.2023 con la quale, previa autorizzazione dell'Ente di appartenenza, veniva disposto l'utilizzo ai sensi dell'art. co.557 della L. 311/2004 del personale Funzionario Contabile – Elevata Qualificazione Dott. Peyracchia Mirco – dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Rossana, per n.12 ore settimanali nel limite delle massime n.48 ore settimanali;

PRESO ATTO che il Comune di Sampeyre ha avviato numerosi interventi in ambito PNRR ed è tutt'ora in attesa di esito positivo su alcune candidature, la cui mole di lavoro richiede competenze specifiche ed approfondite, oltre al sempre crescente numero di adempimenti burocratici richiesti dalla normativa in ambito finanziario e la sua continua evoluzione normativa, come il prossimo avvio della contabilità Accrual, che richiederà competenze sempre più specifiche ed un continuo aggiornamento;

RILEVATO che l'organico dell'Ente resta, allo stato attuale, sottodimensionato e che, pertanto, al fine di realizzare i programmi nei settori sopra specificati, permane l'esigenza di implementare le risorse disponibili con adeguata professionalità di profilo tecnico;

DATO ATTO che con nota prot. 4292 del 13.06.2024, è stata inoltrata al Comune di Rossana la richiesta di disponibilità all'utilizzo condiviso per n.6 ore settimanali, che andrebbe a sommarsi alla prosecuzione dell'attività prestata in cd. “scavalco di eccedenza” per n.12 ore settimanali, per il Funzionario Contabile Dott. Peyracchia Mirco, come sopra precisato, mediante sottoscrizione di apposita Convenzione con decorrenza 01.07.2024 e valida 12 mesi, salvo ulteriore proroga da valutare entro tale data;

PRESO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 in data 25.06.2024, dotata di immediata eseguibilità, il Comune di Rossana ha espresso adesione alla suddetta richiesta e, pertanto, assenso alla stipula di apposita Convenzione per l'utilizzo del dipendente Dott. Peyracchia Mirco, inquadrato nell'Area di Funzionari e dell'elevata qualificazione (ex Categoria D1), per gli incarichi di seguito riportati:

- utilizzo condiviso per n 6 ore lavorative settimanali, ai sensi dell'art. 23 del CCNL Funzioni locali 16/11/2022;
- prosecuzione cd. scavalco di “eccedenza”, ex art. 1, comma 557, della L. 311/2015, per ulteriori 12 ore lavorative settimanali nel limite complessivo di n.48 ore settimanali;

DATO ATTO, pertanto, che alla luce dei sopra citati provvedimenti sino a scadenza della Convenzione, salvo proroghe e/o rinnovi, il predetto Funzionario presterà la propria attività lavorativa nel seguente modo:

- a) Per quanto concerne le 36 ore settimanali (orario ordinario):
 - N. 30 ore presso il Comune di Rossana;
 - N. 6 ore presso il Comune di Sampeyre in forza della presente convenzione ai sensi dell'art.23 del CCNL Funzioni locali 16.11.2022
- b) N. 12 ore settimanali al di fuori dell'orario ordinario di lavoro, presso il Comune di Sampeyre ai sensi del comma 557 dell'art.1 della legge 311/2004;

RIBADITO che la modalità di utilizzo condiviso di personale ex art. 23 CCNL Funzioni locali 16.11.2022 si ravvisa oltremodo necessaria quale soluzione a carattere temporaneo onde fronteggiare le urgenze del servizio, e nelle more di perfezionare le procedure che si renderanno necessarie a potenziare stabilmente l'organizzazione comunale;

RILEVATO che la fattispecie di cui all'art. 23 CCNL sopra citato:

- è diretta all'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane in ambito locale ferma nell'ambito di uno stesso rapporto di lavoro, che resta invariato;
- non comporta l'ingresso di nuovo personale, la creazione di rapporto di lavoro, consentendo un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico, nei limiti di un unico rapporto di lavoro a tempo pieno;

VISTO l'art.9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 e s.m.i. che mira a limitare il ricorso, da parte delle pubbliche amministrazioni, a determinate forme flessibili di assunzione e, in particolare, al personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nell'ottica di conseguire un risparmio di spesa nel settore pubblico;

RICHIAMATE:

- la Delibera n. 223/2012/SRCPIE/PAR della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, la quale stabilisce che la Sezione ritiene che esulino dall'ambito di applicazione dell'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 le prestazioni lavorative rese ai sensi dell'art. 14 del CCNL del Comparto Regioni - Enti locali del 21 gennaio 2004, nonché dell'art.1 comma 557 della L. n. 311/2004 da dipendenti di amministrazioni locali a favore dei soggetti pubblici previsti nelle norme medesime;
- la Deliberazione n. 23/2016 della Sezione Autonomie nella parte in cui ha escluso l'art. 14 del CCNL del 22 gennaio 2004 dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 (cfr., in questi termini, le Linee guida per il rendiconto della gestione 2014, Sezione quinta, quesito 6.6.3, di cui alla deliberazione n. 13/2015/SEZAUT/INPR) laddove, invece, ha altresì chiarito che le spese sostenute pro quota dall'Ente di destinazione per la prestazione lavorativa condivisa con l'Ente di appartenenza saranno da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personale ai sensi dell'art. 1, commi 557 o 562, della legge n. 296/2006 e, conseguentemente, saranno soggette alle relative limitazioni;
- la Deliberazione n.109/2017/PAR sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Molise laddove, nel richiamare la Deliberazione n. 23/2016 della sezione Autonomie

nonché i precedenti orientamenti di cui alle deliberazioni della medesima sezione regionale n.35/2015/PAR e n.105/2016/PAR, si precisa che “nel caso di scavalco c.d. condiviso, a differenza della ipotesi dello scavalco d’eccedenza, se, da un lato, permane la titolarità dell’originario rapporto lavorativo con l’ente di appartenenza, dall’altro non può essere rilevata – dal punto di vista dell’utilizzatore – la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro”.

EVIDENZIATO che, pertanto, le prestazioni lavorative rese ai sensi dell’art 23 del CCNL del Comparto Regioni - Enti locali del 16 Novembre 2021, non sono da considerarsi forma di assunzione flessibile e quindi esulano dall’ambito di applicazione dell’art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010;

PRECISATO che l’ARAN, con parere 104-14A5 ha stabilito “che la convenzione tra gli enti deve essere intesa come accordo o intesa tra i medesimi enti”, escludendone la competenza del Consiglio Comunale in merito all’approvazione, essendo un atto di gestione”;

VISTO inoltre l’art. 1 comma 557 della L. 311/2004, e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone che “I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza”;

RILEVATO che

- i Comuni di Rossana e di Sampeyre hanno una popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- la norma sopra citata è considerata *lex specialis* in materia di impiego pubblico in materia di enti locali di piccole dimensioni, ponendosi quale unica ed esclusiva deroga al principio dell’unicità del rapporto di pubblico impiego e prevedendo quale limite massimo di impiego quello di 48 ore settimanali, in quanto limite imposto dall’Unione Europea in materia di lavoro subordinato e recepito dall’ordinamento italiano.

ATTESO, pertanto, che entrambi gli strumenti giuridici garantiti dalle norme sopra richiamate consentono di fare fronte alle necessità funzionali dell’Area Finanziaria, in carenza di organico, salvaguardando le imminenti esigenze di urgenza e continuità dell’azione amministrativa onde non precluderne il buon andamento;

VISTA la recente [deliberazione n. 149/2023/PAR](#), della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Puglia nel punto in cui precisa che la normativa vigente non esclude “la possibilità che un ente locale possa fare ricorso contestualmente e, con riferimento al medesimo dipendente, ai due diversi istituti giuridici del c.d. “scavalco condiviso” e del c.d. “scavalco d’eccedenza”. L’operazione sopra descritta è ammissibile se si considera la configurazione giuridica che la giurisprudenza contabile ha attribuito all’istituto del c.d. “scavalco condiviso”; come visto, infatti, in tale fattispecie il dipendente, pur rivolgendo parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di due enti pubblici, resta legato ad un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale. Dunque, il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale rimane giuridicamente unico, tanto che, ad esempio, la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali è gestita dall’ente di provenienza titolare del rapporto stesso. Per quanto detto si deve ritenere che, anche in presenza di una convenzione tra enti ai sensi dell’art.14 del CCNL del 22/01/2004 e previa autorizzazione

dell'Ente di appartenenza, il Comune può assicurarsi, in riferimento allo stesso dipendente (che giuridicamente è considerato comunque "dipendente a tempo pieno di altro ente") le prestazioni lavorative oltre le 36 ore settimanali d'obbligo ed entro la durata massima consentita dal D.lgs. n.66/2003 di 48 ore settimanali, a condizione che le prestazioni lavorative aggiuntive non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e siano rispettati i limiti di spesa per il personale previsti dall'art.1 commi 557 o 562 della L. n.296/2006 e dall'art.9, comma 28, del D.L. n.78/2010 (cfr. anche Orientamento ARAN, RAL 1554)."

PRESO ATTO di quanto precisato dalla sezione regionale della Corte dei Conti sul piano contabile circa la necessità di verificare che:

- in relazione alla spesa sostenuta pro quota dall'ente per le prestazioni del dipendente a "scavalco condiviso" siano rispettati degli obblighi di riduzione della spesa per il personale previsti dall'art.1 commi 557 o 562 della legge n.296/2006;
- in relazione alla spesa sostenuta dall'ente per le prestazioni del dipendente a "scavalco d'eccedenza", la stessa sia correttamente computata, ai fini del rispetto del vincolo ex art.9, comma 28, del D.L. n.78/2010

RILEVATO che la previsione dell'utilizzo in parola, secondo il periodo e gli orari individuati, è compatibile, considerando la spesa del personale, con il rispetto dei limiti di spesa assunzionali già stabiliti nel PIAO 2024-2026 di cui alla sopra citata D.G.C. n. 36 del 10/04/2024 come modificata e integrata da successiva D.G.C. n. 58 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile per accertata urgenza, e, in particolare, nella sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, rientrando ampiamente nella previsione di spesa contemplata per l'anno 2024;

RICHIAMATA la circolare n. 2/2005 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per le Autonomie, nonché l'annesso parere del Consiglio di Stato n.2141/2005, ai sensi della quale:

- la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza dellavoratore in tema di orario giornaliero e settimanale;
- non è necessaria la stipula di un contratto di lavoro presso l'Ente utilizzatore, in quanto la formula organizzativa introdotta [dall'art. 1 comma 557 Legge n. 311/2004](#) non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato.

VISTO il C.C.N.L. 16 novembre 2022 il cui art. 23 contempla al comma 7 la possibilità di avvalersidel personale di altri Enti ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. 311/2004:

RITENUTO pertanto necessario procedere alla sottoscrizione della presente Convenzione di utilizzo mediante scavalco condiviso, ai sensi dell'art.23 CCNL Funzioni Locali 16.11.2023 e scavalco di eccedenza ex art. 1 comma 557 della L. 311/2024, del dipendente del Comune di Rossana, Dott. Peyracchia Mirco, con inquadramento nell'Area dei Funzionari ed elevata qualificazione – Profilo Funzionario Contabile, presso il Comune di Sampeyre, Area Finanziaria, per un numero complessivo di 18 ore settimanali di cui n. 6, in esecuzione dello scavalco condiviso, da svolgere all'interno dell'ordinario orario di lavoro e n. 12, in esecuzione dello scavalco di eccedenza, da svolgere al di fuori dell'orario ordinario di lavoro, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della Convenzione e sino alla scadenza della stessa, salvo rideterminazione e/o proroga che saranno eventualmente valutate in corso di esecuzione e sulla base delle necessità di funzionamento del servizio e previa verifica delle disponibilità;

DATO ATTO che le condizioni di utilizzo del personale, oltre la definizione dei rapporti finanziari e non tra gli Enti saranno definiti dalla Convenzione allegata alla presente;

PRECISATO che la titolarità del rapporto organico del dipendente utilizzato resta presso il Comune di Rossana;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs n.267/2000 es.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e 147bis del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i. rispettivamente dal Segretario comunale e dal Responsabile del Servizio finanziario;

Con votazione favorevole unanime, espressa nei modi di legge

DELIBERA

DI RICHIAMARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI APPROVARE la bozza di Convenzione dello scavalco condiviso, ai sensi dell'art.23 CCNL Funzioni Locali 16.11.2023 e dello scavalco di eccedenza ex art. 1 comma 557 della L. 311/2024, del dipendente del Comune di Rossana, Dott. Peyracchia Mirco, con inquadramento nell'Area dei Funzionari ed elevata qualificazione – **Profilo Funzionario Contabile**, presso il Comune di Sampeyre, Area Finanziaria, per un numero complessivo di 18 ore settimanali di cui n. 6, in esecuzione dello scavalco condiviso, da svolgere all'interno dell'ordinario orario di lavoro e n. 12, in esecuzione dello scavalco di eccedenza, da svolgere al di fuori dell'orario ordinario di lavoro, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione e validità 12 mesi, salvo rideterminazione e/o proroga che saranno eventualmente valutate in corso di esecuzione e sulla base delle necessità di funzionamento del servizio e previa verifica delle disponibilità;

DI DARE ATTO, pertanto, che per il periodo di validità della Convenzione, salvo proroghe e/o rinnovi, il predetto Funzionario presterà la propria attività lavorativa nel seguente modo :

c) Per quanto concerne le 36 ore settimanali (orario ordinario):

- N. 30 ore presso il Comune di Rossana;
- N. 6 ore presso il Comune di Rossana in forza della presente Convenzione ai sensi dell'art.14 del CCNL 22.01.2004 (sostituito dall'art. 23 del CCNL Funzioni locali 16.11.2022);

d) N. 12 ore settimanali al di fuori dell'orario ordinario di lavoro, presso il Comune di Sampeyre ai sensi del comma 557 dell'art.1 della legge 311/2004;

DI DARE ATTO che la spesa per l'attività lavorativa prestata dal suddetto dipendente in esecuzione della presente sarà interamente a carico di questo Comune utilizzatore e che:

- in relazione alla spesa sostenuta pro quota dall'ente per le prestazioni del dipendente a "scavalco condiviso" risultano rispettati gli obblighi di riduzione della spesa per il personale

previsti dall'art.1 commi 557 o 562 della legge n.296/2006;

- in relazione alla spesa sostenuta dall'ente per le prestazioni del dipendente a "scavalco d'eccedenza", risulta assicurato il rispetto del vincolo ex art.9, comma 28, del D.L. n.78/2010

DI DARE ATTO che resta a carico del dipendente utilizzato l'onere di comunicare tempestivamente il sopravvenire di condizioni di incompatibilità o di conflitto di interesse o di qualsiasi altra causa ostativa alla continuazione del rapporto di cui sopra;

DI DEMANDARE l'adozione dei conseguenti atti gestionali al competente Responsabile del servizio personale;

DI NOTIFICARE la presente al dipendente utilizzato, Funzionario Dott. Peyracchia Mirco ai fini della presa visione e sottoscrizione per accettazione.

Inoltre, considerata l'urgenza di dare esecuzione all'attività programmata, con successiva votazione favorevole e unanime, la presente

DELIBERA

viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U. n. 267/00 esuccessive modificazioni ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

IL VICESINDACO
Firmato digitalmente
Sodano Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
D.ssa Chiara Nasi